

STATUTO

Art. 1

E' costituita un'Associazione denominata **"N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA - AID ASSISTANCE ACCEPTANCE NETWORK - ETS - ODV"**- siglabile **"N.A.A.A. ETS - ODV"** o **"N.A.A.A. ODV"**.

Tuttavia, in attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione ha utilizzato, medio tempore, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopodiché l'Associazione concluse le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, ha adottato, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) e l'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato)."

Art. 2

L'Associazione ha sede legale ed operativa in **SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) - VIA DOTTORE CROCE N. 29**, con sedi locali e periferiche collegate alla sede centrale e da questa dipendenti.

L'indirizzo della sede potrà essere variato solo per delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed opera nello spirito e nei limiti della Legge n. 184/83, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117

del 3 luglio 2017), della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 e del D.Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997, nonché coi principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20 novembre 1989).

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

A) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

B) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

C) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

D) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

E) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

F) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

All'interno delle predette attività di interesse generale l'Associazione ha in particolare ha lo scopo di contribuire:

- alla conoscenza ed alla diffusione, sensibilizzando l'opinione pubblica, dell'istituto dell'adozione il cui interesse è quello di dare una famiglia ad un

minore, e non un minore ad una famiglia, con particolare riferimento a quella internazionale, in collaborazione con i Paesi e le istituzioni da cui provengono i minori adottati;

- allo studio dei problemi riguardanti gli aspetti giuridici ed umani dell'adozione, per affermare il fine primario della solidarietà, anche avvalendosi dell'aiuto e dei mezzi offerti da sedi locali e/o sezioni collegate;

- alla predisposizione di servizi volontari e di solidarietà volti a facilitare l'adozione di minori, in particolar modo di quelli in difficoltà, da parte delle famiglie che lo desiderino; ciò verrà attuato mediante la predisposizione dei documenti necessari, la collaborazione con gli Enti competenti e l'attuazione di eventuali collaborazioni con enti o persone che perseguano gli stessi scopi delle famiglie che, per la fruizione di tali prestazioni, nulla debbono;

- al consolidamento dell'amicizia tra le famiglie e le persone che sono favorevoli all'adozione, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali, in modo da agevolare gli incontri tra famiglie per il proficuo scambio di esperienze;

- a provvedere al sostentamento, sia con l'effettuazione di servizi volontari che mediante l'incoraggiamento e la diffusione delle adozioni a distanza, di quei bambini che non possono essere giuridicamente adottati;

- alla promozione, in spirito di volontariato e di solidarietà, di una corretta cultura dell'affido familiare nazionale e internazionale, perché sia garantito il diritto di ogni bimbo ad avere una propria famiglia che gli assicuri l'amore indispensabile per una crescita integrale e serena; per cui l'Associazione si impegna in ogni attività diretta ad agevolare la migliore

protezione ai bambini in stato di reale abbandono o in difficoltà solo transitorie;

- ad offrire un servizio sociale all'infanzia abbandonata e/o in difficoltà ed alla famiglia stessa, promuovendo "centri di pronto intervento/prima accoglienza" per l'affido di minori, in collaborazione con le A.S.L. locali;

- a cercare famiglie affidatarie, in collaborazione con gli enti locali responsabili, in modo da evitare casi di istituzionalizzazione dei minori presenti nei "centri di pronto intervento/prima accoglienza";

- a offrire a chiunque lo richieda, assistenza formativa e informativa, avvalendosi di famiglie adottive, di personale qualificato ad adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale e da idonee qualità morali; tale forma di assistenza potrà utilizzare anche professionisti e studiosi sia in campo sociale, che giuridico e psicologico, allo scopo di assistere le famiglie prima, durante e dopo l'adozione;

- a operare nel campo della formazione delle famiglie adottive come supporto ai servizi socio-assistenziali, in virtù della loro esperienza maturata nel campo specifico; semprechè ciò sia possibile, richiesto, concesso o accettato dai servizi socio-assistenziali;

- pur in presenza di un servizio socio-assistenziale incaricato dal Tribunale dei Minori a seguire la famiglia adottiva, l'Associazione si impegna, parallelamente, a controllare discrezionalmente l'andamento dell'adozione, con relazioni proprie, certificazioni mediche, foto e quant'altro necessario a garantire direttamente l'Autorità straniera che ha concesso l'adozione, trasmettendole con regolarità la documentazione raccolta e debitamente tradotta;

- a collaborare con i Tribunali, ove e quando emergano problemi con le famiglie adottive, per predisporre interventi adeguati;
- a concordare con i Tribunali l'abbinamento bambino/famiglia, comunicando tale abbinamento con anticipo rispetto all'ingresso del bambino in Italia.

Rientrano altresì nelle finalità dell'Associazione, anche in coordinamento con le istituzioni dei Paesi coinvolti, con ONG locali, italiane o transnazionali e se del caso con la collaborazione di personale anche locale appositamente formato o di volontari in servizio civile:

- a) il promuovere e il realizzare, nei Paesi in via di sviluppo o con fasce di popolazione fortemente disagiate, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale a breve, medio e lungo termine, aventi per finalità: l'educazione allo sviluppo e la riduzione della povertà, in particolar modo rivolti alle donne e ai minori, la prevenzione dell'abbandono dei minori, la deistituzionalizzazione, il reinserimento familiare, l'adozione nazionale, l'affidamento familiare locale, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna, la creazione di strutture polifunzionali di assistenza ai soggetti svantaggiati e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- b) la realizzazione di programmi alimentari, sanitari e scolastici anche preventivo/informativi;
- c) il contributo alle esigenze materiali di base degli istituti per minori in difficoltà e delle case famiglia o strutture similari;
- d) il combattere ogni forma di sfruttamento e violenza su soggetti deboli;
- e) l'organizzare campagne di informazione e formazione per promuovere

l'integrazione interculturale;

f) il promuovere e realizzare programmi di sviluppo delle potenzialità psicofisiche di minori portatori di handicap o dotati di abilità diverse;

g) l'organizzare programmi di sostegno psicologico, sanitario, sociale e educativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la competenza ad individuare tali attività secondarie e strumentali è delegata all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finalizzare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, idee politiche.

L'Associazione, quale organizzazione autonoma, è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, possiede ampia democraticità all'interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.

L'Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni, movimenti, gruppi, fondazioni o enti, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteristiche di volontarietà e solidarietà sociale.

Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone interessate, soci e non, che condividano lo scopo di solidarietà sociale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) da un fondo iniziale di Lire 100.000.000 (centomilioni) (pari ad Euro 51,645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) che i componenti dichiarano essere già stato interamente versato nelle casse sociali;
- b) dai beni, sia mobili sia immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra quote associative e spese sostenute;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra enunciate all'Art. 3.

Art. 5

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;
- b) dalle rendite finanziarie e immobiliari;
- c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
- d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
- e) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività associativa ai sensi del precedente Art. 4 (quattro).
- f) dai contributi erogati a qualsiasi titolo dalle famiglie in percorso formativo, adottivo e post-adottivo che abbiano conferito regolare incarico al NAAA o che siano soci.

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve tenere le scritture sociali obbligatorie ai sensi di Legge e redigere il Bilancio di esercizio in conformità con quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Dal Bilancio dovranno risultare i beni dell'Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali residui di Bilancio, col divieto di distribuzione anche in modo indiretto, dovranno essere destinati ad attività benefiche riguardanti l'infanzia abbandonata.

Il Bilancio Preventivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato entro il trenta dicembre dell'anno precedente, mentre il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'attività dell'Associazione l'approvazione del Bilancio

Consuntivo potrà esser prorogata fino al trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente Art. 3 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- richiesta motivata al Direttivo, il quale delibera entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto, l'associato può ricorrere entro 60 giorni all'Assemblea che deciderà alla prima riunione utile.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone, fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 8

I Soci Fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo.

Soci Ordinari: possono essere tutti coloro che, maggiorenni, ne facciano

domanda e che, ai sensi dell'art. 3 (tre) condividano le finalità dell'Associazione, si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto e dimostrino un ampio senso di collaborazione liberale e democratica.

L'ammissione a Socio Ordinario, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione su apposita domanda da parte degli interessati corredata di: - nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Qualora la domanda sia accolta il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda deve comunicare la delibera di ammissione all'interessato e curare l'annotazione dei nuovi Soci Ordinari nel Libro Soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota annuale associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea in via ordinaria. Qualora invece la domanda di ammissione non sia accolta dal Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione delle deliberazione di rigetto debitamente motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Soci Benemeriti: sono coloro i quali per particolari meriti culturali personali e per attività proficue svolte, vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'annotazione nel Libro Soci.

Tra i Soci Benemeriti il Consiglio Direttivo o l'Assemblea potranno individuare uno o più ambasciatori onorari, cui spetterà il compito di dare

visibilità all'ente nell'ottica del raggiungimento morale degli scopi dell'Associazione. I Soci Benemeriti possono essere dismessi su indicazione e deliberazione del Direttivo.

Tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottati dagli organi associati;
- b) a mantenere sempre un etico e dignitoso comportamento nei confronti dell'Associazione;
- c) a cura del socio, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il trentun gennaio di ogni anno;
- d) a comunicare il cambio di residenza e l'eventuale cambio di indirizzo telematico.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 9

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.

La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, indegnità, decesso o esclusione.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo può legittimamente escludere il socio moroso.

L'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con l'Associazione, con altri associati o con terzi tali da ledere l'immagine dell'Associazione o a seguito di condanne penali per reati infamanti, anche se non ancora passate in giudicato.

E' salva la facoltà del socio, espulso di presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile sarà competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo

scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10

La quota associativa sarà stabilita annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria entro il trenta Dicembre di ogni anno.

I soci nulla devono, neanche a titolo di volontario contributo, per le prestazioni effettuate dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'ambasciatore dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di Controllo (facoltativo salvo i limiti di Legge)
- f) il Revisore dei Conti (facoltativo salvo i limiti di Legge)
- g) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEE

Art. 12

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate anche in via telematica o a mezzo fax. I soci sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo telematico.

Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche trasmessa via fax o in via telematica, contenente l'Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata qualora ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 13

L'Assemblea Ordinaria:

- a) delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il Bilancio, sia quello Consuntivo che quello Preventivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;

c) delibera sull'individuazione delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per le convocazioni dell'Assemblea Straordinaria valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun socio spetta un solo voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci e la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo quella fissata

per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci, purché sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 15

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, salvo che siano dei componenti il Consiglio Direttivo; i componenti il Consiglio Direttivo dovranno astenersi dal voto in sede di approvazione dei Bilanci e quando siano in discussione argomenti relativi alla loro responsabilità.

Ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di altri tre soci.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta la Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di un quadriennio.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Dall'inizio dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i membri del Consiglio direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina o nel più breve tempo possibile se nominati antecedentemente, dovranno chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale e di Consiglieri-Coordinatori.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo che prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso delle spese, documentate ed effettivamente sostenute.

La carica di Presidente dell'Associazione viene attribuita dall'Assemblea dei soci; le altre cariche del sodalizio vengono attribuite in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di

richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione scritta da comunicare ad ogni componente almeno sette giorni prima della data fissata.

Le riunioni del Direttivo sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Non sono ammesse le deleghe tra membri del Direttivo, ma è consentita la presentazione di memorie e relazioni del socio assente attraverso il Presidente.

Art. 20

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione di soci morosi e per indegnità in conformità a quanto previsto nell'articolo nove del presente Statuto;
- c) predisporre e approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) determinare le quote associative annuali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla Legge.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, salve le limitazioni di cui infra. Si precisa che le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, dal momento che questo sarà operativo, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Può deliberare la creazione e la chiusura delle sedi locali in Italia e all'estero o periferiche rendendole operative nelle forme che più riterrà opportune, al fine dell'ottenimento di riconoscimenti regionali e/o nazionali e internazionali.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che, per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo, certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed opera sulla gestione corrente dell'Associazione. Nei casi di urgenza, a sua completa discrezione, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica da parte di questo alla prima riunione, che dovrà, comunque, essere convocata al più presto. In caso di sua assenza

questi poteri spettano al Vice Presidente.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del responsabile amministrativo e contabile se superiore a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) Euro.

Sono deleghe proprie del Presidente le operazioni, anche di natura finanziaria, non superiori a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) Euro.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo cessa dalla carica:

- per scadenza del mandato;
- per dimissioni della sua maggioranza;
- per gravi e accertate violazioni statutarie.

Il singolo componente cessa dalla carica:

- per dimissioni;
- per cessazione o revoca dello status di associato o per gravi violazioni allo Statuto, ritualmente accertate, nonché per condanne penali a reati infamanti, anche se non passate in giudicato.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 bis

L'Associazione può facoltativamente nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

La nomina è invece obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti posti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e sue eventuali modifiche e integrazioni di Legge.

Art. 23 ter

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del

Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro ed esercita le funzioni i cui al successivo articolo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea e

durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

REVISORE DEI CONTI

Art. 24

L'Associazione può facoltativamente nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di Legge, l'Associazione deve obbligatoriamente nominare un Revisore Legale dei Conti.

Al Revisore dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; sorvegliando, mediante verifiche, la regolarità.

Egli deve redigere relazione all'Assemblea relativamente ai Bilanci Consuntivi e Preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo il cui progetto, a tal fine, deve esser loro sottopostogli almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea per l'esame e l'approvazione del Bilancio.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La scelta avverrà tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

L'Assemblea provvederà a nominare un Revisore Supplente che interverrà con tutti i poteri del Revisore dei Conti ogni qualvolta vi fosse impedimento o assenza.

Il Revisore di Conti può assistere alla seduta del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25

a) Compiti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri sorveglia l'andamento dell'Associazione nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che comunicherà al Consiglio Direttivo per i provvedimenti da adottare.

I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

b) Elezione del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri potranno variare da tre a cinque e sono nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra soci.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio dei Probiviri potrà nominare quelli mancanti per cooptazione, sempre fra i soci, sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri di detto Collegio.

Il Collegio dei Probiviri può essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi per mezzo del proprio Presidente o di altro componente designato dal Collegio.

DURATA

Art. 25 bis

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCIoglimento

Art. 26

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore per cui il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità identiche o analoghe a quelle poste a fondamento della presente Associazione.

CONTROVERSIE

Art. 27

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l'Associazione, o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, nei limiti consentiti dalla Legge.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, quali amichevoli compositori.

Art. 28

Foro competente generale è quello di Torino.

NORME DI CHIUSURA

Art. 29

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo o da soggetti da esso delegati.

Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Libro I, titolo II, del Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), delle altre norme di Legge vigenti in materia di volontariato.

All'originale firmati:

MACCANTI Maria Teresa

Giorgio RICHIARDI Notaio

Il presente atto è Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 27 - bis della tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Copia su supporto informatico, conforme all'originale, del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.LGS. N. 82/2005.

Ciriè, 2 aprile 2024.

Firmato: Giorgio RICHIARDI Notaio